

Città di

SAN SALVATORE MONFERRATO

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L' ARMAMENTO
DEL SERVIZIO
DI POLIZIA
MUNICIPALE

Approvato con deliberazione
C.C. n. 14 del 19/04/2002



Capo I
GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04 marzo 1987, N. 145, l'armamento del Servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986, N. 65. è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti del corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agenti di P.S. è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9.

Art. 3
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo di armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Capo II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4
SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai Regolamenti. Sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall' Art. 3 della legge 7 Marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Art. 5
ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Alessandria, soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che 10 stesso è tenuto a portare con se.

Art. 6
MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e la sicura non inserita. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell' Art. 4 della legge 7 Marzo 1986, n.65, l'addetto al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Il Comandante - Responsabile del Servizio può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione. Il porto della stessa è

consentito agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in Via Continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O SUPPORTO

I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in casi di calamità o di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Alessandria ed a quello del territorio competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con le armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Capo III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il o sub-consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5 nel registro di cui al successivo art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorché viene a mancare la qualità di Agente di P. S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Alessandria.

Art. 10

DOVERI DELL'ASSEGATARIO

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art.16 ;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa o delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza al Comando Carabinieri.

Art. 11

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle di riserva. prive di fondina e della munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di Sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante - Responsabile del Servizio, le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni. sono svolte di norma dal Comandante - Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'Autorità di P.S., determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell' Art. 20 della legge 18 Aprile 1975, N.110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12

ARMADI METALLICI

le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comune in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Alessandria. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante - Responsabile del Servizio.

Il consegnatario è dotato altresì di registri e pagine numerate, preventivamente vistate dal Comandante - Responsabile del Servizio, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 13

DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

L'accesso nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante - Responsabile del Servizio, al consegnatario e sub-consegnatario.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art.14

CONTROLLI E SORVEGLIANZA

I controlli giornalieri dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario all'inizio ed alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'Art. 12.

Art. 15

DOVERI DEL CONSEGNAARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- 1) La custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'Art. 11, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- 2) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- 3) la tenuta dei registri e della documentazione;
- 4) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Capo IV

Art. 16

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Alessandria, ai sensi dell'art. 1 della L. 28/05/1981 n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante - Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Alessandria.

E' facoltà degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro di cui al 2° comma, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro da sostenere in tale caso, a proprie spese.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
NORME INTEGRATIVE

Per Quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento. si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, N.65, del D.M. 4 marzo 1987, N. 145, della Legge 18.04.1975, N.110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931. N.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 18
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione. E' comunicato al Prefetto della Provincia di Alessandria ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.